SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 24 febbraio 2000, n. **7.**

Il monitoraggio della spesa del personale. Il conto annuale e la relazione sulla gestione. Esercizio 1999. (Titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni).

00A2560

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2000, n. **55.**

Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell'obbligazione doganale ed in particolare l'articolo 206;

Visti gli articoli 862 e 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993;

Visto l'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Cali per cause inerenti alla natura delle merci

1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.

2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.

3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.

4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.

Art. 2.

Misure dei cali naturali e tecnici

1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.

3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.

4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell'ufficio tecnico di finanza.

5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle *A* e *B* è effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.

Art. 3.

Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale

1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.

2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.

Art. 4.

Cali di prodotti soggetti ad accisa

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuato dal direttore del suddetto ufficio.

Art. 5.

Abrogazione dei decreti precedenti

1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 123

TABELLA *A*

CALI NATURALI

Note:

1) I cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni quindici, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i cali sono commisurati al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella colonna 3 è contrassegnata da un asterisco.

2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi applicabile l'accisa, oltre al calo in peso, è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

3) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile è determinato ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

4) I cali relativi agli alcoli ed agli altri prodotti dei codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati dell'1% se trattasi di recipienti di legno di capacità non superiore ai 4 ettolitri; uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i recipienti sono di legno di ciliegio.

5) Per l'alcole etilico denaturato del codice NC 2207, il calo è comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per qualsiasi altro motivo tecnico.

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	MISURA DEL CALO
1	2	3
02.02 ex 02.03 ex 02.04 ex 02.05 ex 02.06	Carni e frattaglie degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, congelate	3% in peso
ex 02.07	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 01.05 (esclusi i fegati), congelate	3% in peso
	Fegati di volatili della voce 01.05:	
ex 02.07	- congelati	3% in peso
ex 02.10	- salati o in salamoia, secchi o affumicati	5% in peso
ex 02.08	Altre carni e frattaglie commestibili, congelate	3% in peso
ex 02.09	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti	
	- congelati	3% in peso
	- salati o in salamoia, essiccati o affumicati	5% in peso
ex 02.10	Carni e frattaglie, commestibili (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	5% in peso
03.03	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04	3% in peso
ex 03.04	Filetti di pesce, congelati	3% in peso
ex 03.05	Pesci secchi salati o in salamoia, pesci affumicati	5% in peso
ex 03.06	Crostacei, anche sgusciati, congelati	3% in peso
ex 03.07	Molluschi, anche separati dallo loro conchiglia, congelati	3% in peso
ex 0406.90	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa, interiore o uguale a 47% (es. Grana padano, Parmigiano reggiano, Fiore sardo, Pecorino, ecc.)	3% in peso
ex 0407.00	Uova di volatili, in guscio, conservate in magazzini frigoriferi	5% in peso
ex 08.01	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, secche anche sgusciate	1% in peso
ex 08.02	Altre frutta a guscio, secche anche sgusciate o decorticate	1% in peso
08.08	Mele, pere e cotogne, fresche, conservate in magazzini frigoriferi	10% in peso
ex 09.01	Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato, in grani anche rivestiti della loro pellicola	1,2% in peso
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato	1% in peso
10.02	Segala	1% in peso
10.03	Orzo	1,2% in peso
10.04	Avena	1,2% in peso
10.05	Granturco	1,5% in peso
ex 11.04	Cereali altrimenti lavorati (mondati, decorticati o pilati, perlati, soltanto spezzati o schiacciati):	
	- frumento	1% in peso
	- segala	1% in peso
	- orzo	1,2% in peso
	- avena	1,2% in peso
	- granturco	1,5% in peso
ex 15.01 ex 15.02 ex 15.06 ex 1516.10	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, ecc.)	2% in peso
ex 15.03	Oleostearina, olio di strutto e oleomargarina, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	2% in peso
ex 15.04	Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati	2% in peso
da ex 15.07 a ex 15.18	Oli vegetali fissi, fluidi e concreti, greggi, depurati o raffinati	2% in peso
ex 15.16	Grassi e oli animali o vegetali parzialmente idrogenati	2% in peso
ex 15.18	Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16	2% in peso
15.22	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	2% in peso
ex 16.01	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue	5% in peso
ex 18.01	Cacao in grani, non torrefatto, anche infranto	1% in peso
ex 20.08	Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole:	
	Frutta a guscio comprese le arachidi tostate	1% in peso
	Altre:	
	con aggiunta di alcole:	
	- in recipienti di legno	4% in peso
	- in altri recipienti	1% in peso
2106.9020	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	MISURA DEL CALO
1	2	3
ex 22.03	Birra di malto non condizionata	* 1% in hl-gr
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
	- in recipienti di legno	4% in volume
	- in altri recipienti	1% in volume
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
	- in recipienti di legno	4% in volume
	- in altri recipienti	1% in volume
ex 22.06	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele):	
	- in recipienti di legno	4% in volume
	- in altri recipienti	1% in volume
22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo:	
	alcole etilico non denaturato:	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro
	alcole etilico denaturato:	
	da confezionare in recipienti di capacità superiore a 50 litri	* 3% in volume anidro
	- da confezionare in altri recipienti	* 5% in volume anidro
22.08	Alcole etilico non denaturato con tilolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro
22.09	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall'acido acetico:	
	in recipienti di legno	4% in volume anidro
	in altri recipienti	1% in volume anidro
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	* 1% in peso
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	* 1 % in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	1% in peso
27.10	Oli di petrolio o di minetali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:	
	- Oli leggeri esclusa l'acqua ragia minerale:	
	a) in depositi di capacità minore o uguale a 500 mc	3% in volume a 15 °C
	b) in depositi di capacità maggiore di 500 mc	2% in volume a 15 °C
	- Acqua ragia minerale	1% in volume a 15 °C
	- Oli medi e oli da gas	1% in volume a 15 °C
	- Oli combustibili	* 1% in peso
	- Oli lubrificanti e altri	1% in peso
	- Oli minerali denaturati detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori	* 1% in volume a 15 °C o in peso, a seconda della tassazione
ex 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquetatti	3% in peso
27.12	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	1% in peso
27.13	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	* 1% in peso
27.15	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	* 1% in peso
29.01	Idrocarburi aciclici:	
	- a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	3% in peso
	- da 5 a 12 atomi di carbonio	2% in volume a 15 °C
	con più di 12 atomi di carbonio	1% in peso
29.02	Idrocarburi ciclici:	
	- dal codice 2902.11 al codice 2902.70	2% in peso
	- codice 2902.90	1% in peso
ex 29.03	Cloroetano (cloruro di etile), 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene) vinile monomero, tricloroetilene	4% in peso
ex 29.03	Tetracloroetano e Tetracloroetile (percloroetilene)	2% in peso
ex 29.05	Metanolo (alcole metilico): propan-1-olo (alcole propilico); propan-2-olo (alcole isopropilico); butan-1-olo (alcole n-butilico); alcole isobutilico	4% in volume anidro
29.12 1200	Etanale (Acetaldeide)	4% in peso
ex 29.14	Acetone -butanone (metiletilchetone); 4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	4% in peso
29.15 3200	Acetato di vinile	4% in peso
ex 29.26	Acrilonitrile	4% in peso

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	MISURA DEL CALO
1	2	3
ex 33.02	Altre preparazioni alcoliche a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	1% in peso
38.11	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	1% in peso
3817.10	Alchilbenzeni in miscele	1% in peso
38.23	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	1% in peso

TABELLA *B*

CALI TECNICI

Note:

1) La misura del calo è riferita al quantitativo di prodotto oggetto dell'operazione. Per «operazioni semplici» (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, cernita, miscelazione, ecc.). È considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri contenenti prodotti volatili.

2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.

3) Quando nella colonna 3 è indicata l'operazione di trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, dall'accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di più sistemi di trasporto il trasporto si considera effettuato interamente con il sistema per l'impiego del quale è previsto il calo più elevato. A tale misura può essere cumulata, a norma dell'articolo 1, comma 4, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto nonché quella del calo tecnico relativo ai travasi fra i vari mezzi di trasporto.

4) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, i cali tecnici ammissibili, diversi da quelli di trasporto, sono determinati ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

5) Per i prodotti del codice NC 2008 oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
ex 0406.90	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa, inferiore o uguale a 47% (es. Grana padano, Parmigiano reggiano, Fiore sardo, Pecorino ecc.)	operazioni semplici	0,5% in peso
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato	idem	1% in peso
10.02	Segala	idem	1% in peso
10.03	Orzo	idem	1% in peso
10.04	Avena	idem	1% in peso
10.05	Granturco	idem	1,3 % in peso
ex 11.04	Cereali altrimenti lavorati (mondati, decorticati o pilati, perlati, soltanto spezzati o schiacciati):	idem	
	- frumento		1% in peso
	- segala		1% in peso
	- orzo		1% in peso
	- avena		1% in peso
	- granturco		1,3% in peso
da ex 12.01 a ex 12.07	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	idem	1% in peso
ex 20.08	Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole:		
	- altre:	1) operazioni semplici	0,3% in peso
	con aggiunta di alcole	2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
2106.9020	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	1) operazioni semplici	0,3% in volume anidro
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne	2% in volume anidro
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
ex 22.03	Birra di malto: non condizionata	1) operazioni semplici: - imbottigliamento - filtrazione - altre op. sempl.	 3% hl - gr 4% hl - gr 0,3% hl - gr
		2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	 0,8% hl - gr 0,8% hl - gr
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
ex 22.06	Altre bevande fermentate (per es: sidro, sidro di pere, idromele):	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
ex 22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico denaturato, di qualsiasi titolo: - alcole etilico non denaturato	 1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	 0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
	alcole etilico denaturato	1) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
ex 22.08	Alcole etilico con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
22.09	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall'acido acetico	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5 % in peso

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:		
	- Oli leggeri esclusa l'acqua ragia minerale	1) operazioni semplici	0,2% in volume a 15 °C
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in volume a 15 °C
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume a 15 °C
	- Acqua ragia minerale, oli medi e gasolio	1) operazioni semplici	0,2% in volume a 15 °C
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in volume a 15 °C
		- stradale, ferrovia o per altre vie	0,5% in volume a 15 °C
	- Oli pesanti	1) operazioni semplici	0,2 % in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gasssosi: liquefatti	1) operazioni semplici:	
		- imbottigliamento	2% in peso
		- altre	1% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
27.12	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.13	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
27.15	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
29.01	Idrocarburi aciclici:		
	- a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	1) operazioni semplici:	
		- imbottigliamento	2% in peso
		- altre	1% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
	- da 5 a 12 atomi di carbonio	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
	- con più di 12 atomi di carbonio	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
29.02	Idrocarburi ciclici:	1) operazioni semplici	0,3% in peso
	- dal codice 2902.11 al codice 2902.70	2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
	- codice 2902.90	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
ex 29.03	Cloroetano (cloruro di etile), 1,2 dicloroetano (cloruro di etilene) vinile monomero, tricloroetilene	1) operazioni semplici	0,3% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.03	Tetracloroetano e tetracloroetile (percloroetilene)	1) operazioni semplici	0,3% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.05	Metanolo (alcole metilico); propan-1-olo (alcole propilico); propan-2-olo (alcole isopropilico); butan-1-olo (alcole n-butilico); alcole isobutilico	1) operazioni semplici	0,3% in volume anidro
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in volume anidro
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro
29.121200	Etanale (Acetaldeide)	1) operazioni semplici	0,3% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.14	Acetone - butanone (metiletilchetone); 4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	1) operazioni semplici	0,3% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
29.153200	Acetato di vinile	1) operazioni semplici	0,3% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.26	Acrilonitrile	1) operazioni semplici	0,3% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 33.02	Altre preparazioni alcoliche a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande	1) operazioni semplici	0,3% in volume anidro
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in volume anidro
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
38.11	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
38.17	Alchibenzeni in miscele	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 206 del codice doganale comunitario, regolamento CEE 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Gazzetta Ufficiale L 302 del 9 ottobre 1992), concernente la nascita dell'obbligazione doganale è il seguente.

«Art. 206. — 1. In deroga agli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera *a)*, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi risultanti:

dagli articoli da 38 a 41 e dall'art. 177, secondo trattino, oppure

dalla permanenza della merce considerata in custodia temporanea, oppure

dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata,

è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l'autorizzazione dell'autorità doganale.

Ai sensi del presente paragrafo, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile per chiunque.

2. Si ritiene anche che non sorga più alcuna obbligazione doganale all'importazione nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, quando la medesima venga esportata o riesportata con l'autorizzazione delle autorità doganali».

— Il testo degli articoli da 862 a 864 del regolamento di applicazione del Codice doganale comunitario, regolamento CEE 2454/93 del 2 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale L 253 dell'11 ottobre 1993), concernente perdite naturali, sono i seguenti:

«Art. 862. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.

2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

Art. 863. — L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

Art. 864. — Le disposizioni nazionali in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto».

— Il testo dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il presupposto dell'obbligazione doganale è il seguente:

«Art. 37 *(Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici)*. — Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consurno, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale.

Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il testo degli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono i seguenti:

«Art. 4, comma 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale».

«Art. 35, comma 5. Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni al consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo: Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 864 del regolamento CEE della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 862 del regolamento CEE della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le note alle premesse.

00G0093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Fidenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Fidenza ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo per il periodo dal 7 febbraio al 19 febbraio 2000 a causa di sottrazione dei server per furto, con la conseguente impossibilità dei collegamenti con la rete informatica, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Fidenza è accertato per il periodo dal 7 febbraio al 19 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 febbraio 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A2637

DECRETO 7 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme di talune situazioni dipendenti da mancato ed irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 della predetta legge n. 498/1961 che il periodo di mancato o irregolare funzionamento è accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Atteso che il mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia nella giornata del 28 gennaio 2000 è da attribuirsi a disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia in data 28 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 marzo 2000

Il direttore compartimentale: DRAGONE

00A2963

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo rilevante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Witte Johannes Coenraad, nato ad Amsterdam (Olanda) il 26 luglio 1943, cittadino olandese, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui è stato insignito in Olanda per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista;

Preso atto che il migrante ha conseguito nel luglio 1963 il titolo accademici in «Bouwkunde», presso la Hogere Technische School;

Preso atto, inoltre che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo ingegneristico per un periodo superiore a due anni;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali — di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale olandese, il sig. Witte — rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'«ingegnere»;

Considerato inoltre che la formazione professionale olandese nel campo dell'ingegneria risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'«ingegnere» italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Witte Johannes Coenraad, nato ad Amsterdam (Olanda) il 26 luglio 1943, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio di questa professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) Fisica tecnica industriale;

b) Meccanica applicata alle macchine.

Roma, 28 febbraio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A2638

DECRETO 28 febbraio 2000.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli «assistenti sociali» e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Vermeersch Jan, nato il 19 aprile 1969 a Brugge (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico in «Sociaal Werk» conseguito nel giugno 1992 presso l'Istituto superiore KVMW Gent, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vermeersch Jan, nato il 19 aprile 1969 a Brugge (Belgio), cittadino belga, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà su: «legislazione sociale».

Roma, 28 febbraio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel decreto, ha la forma dell'esame orale e si svolgerà in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

00A2639

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legisaltivo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte Kinderkrankenund Säuglingsschwester» conseguito in Austria dalla sig.ra Posch Monika;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte Kinderkranken-und Säuglingsschwester» conseguito in Austria in data 30 settembre 1977, dalla sig.ra Posch Monika, nata a Feldbach il 20 aprile 1957 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore: D'ARI

00A2756

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Procamide».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 26 gennaio 2000 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Italia S.r.l. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale: PROCAMIDE, confezione 20 capsule 300 mg, numero A.I.C. 007110012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2640

DECRETO 29 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cardioten»

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.M.90/D9 del 31 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1999, con il quale questa amministrazione ha sospeso, tra l'altro, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la lettera dell'ufficio IV dello scrivente dipartimento, datata 28 febbraio 2000, con la quale viene autorizzata la produzione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto anche presso l'officina farmaceutica Special Product's Line S.r.l. di via Campobello, 15 - Pomezia (Roma);

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.M.90/D9 del 31 marzo 1999 per la parte relativa alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l. di Viareggio (Lucca):

specialità medicinale CARDIOTEN:

50 confetti 20 mg, A.I.C. n. 027790017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2694

DECRETO 8 marzo 2000.

Modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, per il recepimento delle direttive della Comunità economica europea 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE e 93/39/CEE in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), con particolare riferimento all'art. 29, comma 12, che prevede, qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi, la sospensione da parte del Ministero della sanità dell'autorizzazione concessa;

Ritenuto di dover dettare disposizioni dirette ad assicurare la completa applicazione della citata disposizione della legge n. 488 del 1999, mediante acquisizione, da parte delle aziende farmaceutiche titolari delle relative autorizzazioni, di informazioni aggiornate sulla effettiva commercializzazione dei medicinali in Italia e all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende farmaceutiche devono trasmettere, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio V - Via Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma Eur, sotto la propria responsabilità, i dati contenuti nei modelli allegati (allegato *A* e allegato *B*), sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, mediante lettera raccomandata, utilizzando lo specifico programma software messo gratuitamente a disposizione dall'amministrazione presso il proprio sito internet all'indirizzo seguente: http://www.sanita.it/farmaci

Art. 2.

Le aziende farmaceutiche devono trasmettere, dal 10 al 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità i dati previsti nell'art. 1, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico.

Il presente decreto ha decorrenza immediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO A

AL MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA - UFFICIO V
VIA DELLA CIVILTA' ROMANA, 7 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di ....
dell'azienda farmaceutica ...., consapevole delle conseguenze penali che ai sensi dell'art. 26 della legge 4/01/1968, n. 15, possono derivargli d dichiarazioni mendaci, dichiara che la suddetta azienda è titolare solo delle sottoelencate A.I.C. di specialità medicinali commercializzate nelle date a margine indicate (1):

N. A.I.C.	SPECIALITA'	CONFEZIONE	DATA A.I.C.	DATA DI PRIMA COMMERCIAL. IN ITALIA (2)	DATA PRIMA ESPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO E INDICAZIONE DELLO STATO (3)	ATTUALE COMMERC. IN ITALIA (4)

....
(Timbro) (Sigla)

N. A.I.C.	SPECIALITA'	CONFEZIONE	DATA A.I.C.	DATA DI PRIMA COMMERCIAL. IN ITALIA (2)	DATA PRIMA ESPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO E INDICAZIONE DELLO STATO (3)	ATTUALE COMMERC. IN ITALIA (4)

Allega la seguente documentazione attestante la commercializzazione all'estero. (5)

TOTALE CONFEZIONI: 12

....

(luogo e data) (firma per esteso)

NOTE

(1) Dopo aver completato l'elenco barrare le restanti caselle non utilizzate.

(2) Indicare la data di prima commercializzazione della confezione in Italia. Barrare la casella qualora la confezione non sia stata mai commercializzata in Italia.

(3) Indicare la data di prima esportazione e commercializzazione della confezione all'estero e il relativo Stato. In caso di commercializzazione in più paesi è sufficiente indicare solo il primo. Barrare la casella qualora la confezione non sia stata mai esportata e commercializzata all'estero.

(4) Scrivere SI qualora la confezione sia attualmente in commercio in Italia. Scrivere NO qualora la confezione non sia attualmente in commercio in Italia. Scrivere SOSP qualora sia stato adottato provvedimento di sospensione tuttora in corso.

(5) La documentazione attestante l'esportazione e la commercializzazione all'estero, per ogni confezione, deve essere trasmessa solo nel caso che il prodotto non sia stato mai commercializzato in Italia. In caso di esportazione e commercializzazione in più stati esteri è sufficiente trasmettere la documentazione attestante la vendita del prodotto in un solo paese.

ALLEGATO B

AL MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA - UFFICIO V
VIA DELLA CIVILTA' ROMANA, 7 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di ....
dell'azienda farmaceutica ...., consapevole delle conseguenze penali che ai sensi dell'art. 26 della legge 4/01/1968, n. 15, possono derivargli d dichiarazioni mendaci, dichiara che solo le seguenti specialità della suddetta azienda, nelle confezioni a margine indicate, non sono state mai commercializzate né in Italia né all'estero (1):

N. A.I.C.	SPECIALITA'	CONFEZIONE	DATA A.I.C.

....
(Timbro) (Sigla)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a*)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale l'onorevole Gianni Rivera è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il sottosegretario di Stato onorevole Giovanni Rivera è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del Sud-Est Asiatico e del Pacifico;

a sovraintendere e coordinare le attività di riorganizzazione della sanità militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalità ed organizzazione del servizio sanitario nazionale;

a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanità;

per i provvedimenti inerenti alle attività sportive del personale della Difesa e a tenere i rapporti con il CONI;

per i decreti di costituzione di Enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;

al coordinamento delle attività concernenti la Croce Rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione anche a titolo onorifico, degli Ufficiali delle stesse associazioni;

all'approvazione dei bilanci delle Casse Ufficiali e Sottufficiali, nonché alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni atto e presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la Difesa in campo nazionale ed internazionale, nonché il quadro programmatico delle attività ed iniziative di cooperazione internazionale in Italia ed all'estero deve essere previamente concordato con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Ministro: Mattarella

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 304

00A2744

DECRETO 18 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Massimo Ostillio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale l'onorevole Massimo Ostillio è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato onorevole Massimo Ostillio è delegato:

alla trattazione e coordinamento delle problematiche derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 224, concernente il rifornimento idrico delle isole minori;

a curare le problematiche residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla Direzione generale della leva all'Ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi della legge n. 230/1998;

a sovraintendere e coordinare le problematiche connesse con la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa;

a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonché a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica per il personale stesso;

per i decreti di promozione a titolo onorifico relativi ai cappellani militari ed agli Ufficiali in congedo della giustizia militare;

alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale

addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonché di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina militare ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni atto e presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la Difesa in campo nazionale ed internazionale, nonché il quadro programmatico delle attività ed iniziative di cooperazione internazionale in Italia ed all'estero deve essere previamente concordato con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 303

00A2745

DECRETO 18 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sig. Paolo Guerrini.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il signor Paolo Guerrini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato signor Paolo Guerrini è delegato:

a trattare le questioni di cooperazioni internazionale per l'area africana;

per le politiche alloggiative, ivi incluse nuove iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio ed i provvedimenti di recupero degli stessi;

alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualità della vita nelle caserme sia dal punto di vista delle infrastrutture sia dei servizi e delle attività ricreative e culturali;

per le problematiche relative alla dismissione degli immobili;

alla trattazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Ragioneria Centrale e con il comune di Roma delle problematiche concernenti «Roma Capitale» e «Giubileo», nonché quelle connesse alle interrelazioni tra la politica del territorio e le infrastrutture della Difesa dell'area romana;

all'approvazione del bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'amministrazione della difesa, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo di programmi ed iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale civile di qualifica non dirigenziale ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni atto e presa di posizione di rilevanza politica su questioni riguardanti la Difesa in campo nazionale ed internazionale, nonché il quadro programmatico delle attività ed iniziative di cooperazione internazionale in Italia ed all'estero deve essere previamente concordato con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi quelli relativi alle dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attivita richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 302

00A2746

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di porzioni di territorio site nei comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone, in provincia di Catanzaro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1966 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Copanello, in comune di Stalettì (Catanzaro)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 1966;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1974 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Stalettì» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 20 luglio 1974;

Considerate le diverse interrogazioni parlamentari e i numerosi esposti nei quali si segnalava la necessità di tutelare parti del territorio situate nei comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone in provincia di Catanzaro per il notevole interesse paesaggistico-ambientale oltre che artistico, storico e archeologico dell'area;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza, effettuate le indagini e i sopralluoghi accurati al fine di ottenere un quadro aggiornato dello stato di fatto dei luoghi, in parte già tutelati con i citati decreti ministeriali 7 marzo 1966 e 29 maggio 1974, e rilevato il notevole interesse paesaggistico-ambientale dell'area, il preoccupante e radicale stravolgimento del territorio minacciato da particolari fenomeni di crescente edilizia e/o spropositate previsioni di insediamenti, e la conseguente necessità di ricorrere ad una difesa dei valori ambientali attraverso il controllo preventivo delle potenziali attività trasformatrici per evitare effetti negativi sui beni culturali e ambientali conservati nell'area predetta, vista l'inerzia dell'assessorato regionale e l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 2901/P del 2 aprile 1998 trasmetteva tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* 1497/1939 per porzioni di territorio site nei comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone. in provincia di Catanzaro, area così perimetrata: comune di Stalettì»: porzione del territorio comunale contraddistinto dai fogli di mappa catastale: foglio n. 2: tutti i mappali; foglio n. 3: tutti i mappali; foglio n. 4: tutti i mappali; foglio n. 5: tutti i mappali; foglio n. 6: tutti i mappali esclusi i mappali numeri 69 e 70, già interessati dal citato decreto ministeriale del 29 maggio 1974; foglio n. 8: tutti i mappali, esclusi i mappali numeri 69, 89, 90, 80, 50, 47, 11 e 13, già interessati dal citato decreto ministeriale del 29 maggio 1974; foglio n. 10: tutti i mappali; foglio 12: tutti i mappali esclusi i mappali numeri 9, 23, 27, 30 e 45 già interessati dal citato decreto ministeriale del 29 maggio 1974; comune di Squillace: porzione del territorio comunale contraddistinto dai fogli di mappa catastale: foglio n. 20: tutti i mappali, foglio n. 29: tutti i mappali, foglio n. 30: tutti i mappali, foglio n. 31: tutti i mappali, foglio n. 32: tutti i mappali, foglio n. 33: tutti i mappali; comune di Montauro: porzione del territorio comunale contraddistinto dai fogli di mappa catastale: foglio n. 11: tutti i mappali, foglio n. 12: tutti i mappali, foglio n. 13: tutti i mappali, foglio n. 14: tutti i mappali, foglio n. 15: tutti i mappali; comune di Montepaone: porzione del territorio comunale contraddistinto dai fogli di mappa catastale: foglio n. 10: tutti i mappali, foglio n. 11: tutti i mappali, foglio n. 17: tutti i mappali;

Considerato che con nota prot. n. 2902/P del 2 aprile 1998 la predetta soprintendenza ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 comunicava alla regione Calabria ed ai comuni interessati l'avvio del procedimento relativo all'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939, indicando gli ambiti e/o le porzioni di territorio interessati e chiedendo di voler favorire la massima diffusione della proposta di vincolo tramite l'affissione presso i rispettivi Albi pretori comunali al fine di garantire la visione degli atti e la presentazione di eventuali osservazioni;

Visti gli esposti del 9 marzo 1998, nel quale si segnalava il notevole interesse storico-culturale e paesaggistico del comprensorio di Stalettì ricco di testimonianze dall'età greco-romana al tardoantico romano e cristiano, al ciclo bizantino e normanno, e del 7 aprile 1998 con cui si proponeva l'apposizione di un vincolo paesaggistico-ambientale a tutela dei luoghi cassiodorei nella località «Coscia» di Stalettì;

Considerato che il territorio in questione, distribuito nei quattro diversi comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone, può considerarsi un *unicum* per le peculiarità panoramiche, omogeneità morfologica e composizione orografica e costituisce un comprensorio

di eccezionale interesse paesaggistico, ricco altresì di presenze e risorse archeologiche, storiche e monumentali;

Considerato che la proposta di vincolo della predetta soprintendenza è finalizzata ad un ampliamento dei provvedimenti di tutela scaturenti dalle leggi numeri 1497/1939 e 431/1985 e già insistenti sul territorio del comune di Stalettì, includendo alcune aree in prossimità della costa, a monte della valle della s.s. n. 106 Jonica, ricadenti nei comuni di Squillace, Montauro e Montepaone, tutti in provincia di Catanzaro;

Considerato che tale contesto territoriale è caratterizzato da ambiti urbani collinari ubicati sul versante Jonico-orientale, a ridosso delle Serre calabre che individuano comprensori di eccezionale valore paesaggistico-ambientale;

Considerato che il territorio di Stalettì, la cui estensione è di circa 11 ettari, aprendosi in una ondulata conca dalla quota massima di 425 s.l.m., declina rapidamente verso il suggestivo litorale marino, ricco di presenze e risorse archeologiche, storiche e monumentali;

Considerato che l'aggregato urbano di Stalettì, nella cui struttura urbana sono nettamente leggibili le varie fasi evolutive dell'insediamento, arricchite da elementi di architettura monumentale e non, pur presentando gravi e pesanti alterazioni dovute alle varie stratificazioni urbanistiche ed interventi architettonici dei diversi periodi storici, conserva ancora notevolissimi valori estetici ricchi di suggestione per la complessità dell'impianto urbanistico e per la ricchezza e varietà del tessuto edilizio creato in più di due millenni di storia;

Considerato che, sebbene il contesto sia in parte mutato, l'immagine complessiva della città è quella di un luogo ricco di memorie e testimonianze che vanno dall'epoca greco-romana a quella medievale, fino ad arrivare alle testimonianze sette-ottocentesche del centro storico, di casali e dimore storiche quali il «Casino Pepe» in località «Coscia» e il «Casino Moio» in località «Sacramento», masserie fortificate, ville e chiesette sparse nei dintorni meritevoli di tutela e salvaguardia;

Considerato che il territorio di Squillace nel suo insieme vanta particolari tradizioni di storia, arte e cultura, inscindibilmente legate allo splendido ed antico paesaggio costiero, le cui radici affondano nel territorio dell'antica romana *Scolacium* sorta sui resti della greca «Skilletion», dove lo stupendo ed incomparabile paesaggio, che aveva già affascinato e beato l'animo di Cassiodoro, rievoca nella storia dell'habitat il passaggio dall'età tardoantica a quella medioevale fino al periodo settecento-ottocentesco, le cui testimonianze sono ancora presenti sul territorio di eccezionale interesse paesaggistico, ricco di presenze archeologiche, storiche e monumentali inserite in un quadro naturalistico di non comune bellezza;

Considerato che il territorio di Montauro, caratterizzato da dorsali collinari, rappresenta parte dell'antico paesaggio agrario costellato dalla presenza di antichi casini, trappeti, mulini e casolari e costituisce un contesto territoriale ricco di antiche presenze medioevali cistercensi quali la grangia di «S. Anna» e la grangia del «Cece» tali da formare nell'insieme quadri naturali di incommensurabile bellezza paesaggistico-ambientale visibili da punti significativi di osservazione anche lontani;

Considerato che il territorio di Montepaone con la parte che degrada dolcemente verso la marina costituisce nella sua costituzione orografica un ambito territoriale di eccezionale interesse paesaggistico, con presenze monumentali di notevole rilievo;

Considerato che il territorio di Montepaone è inoltre caratterizzato dalla interconnessione di appezzamenti di terreno ben differenziati tra loro per la diversa utilizzazione agricola, dove i pendii naturali, i pianori ed i ripiani litorali, con le loro esposizioni costituiscono punti panoramici di non comune bellezza;

Considerato che l'area così come perimetrata conserva punti panoramici di rilevante valore paesaggistico, quali la Punta di Stalettì che, data la posizione del promontorio avanzata rispetto al centro urbano, divide in due il litorale del Golfo di Squillace permettendo una visione a 180° su tutto il contesto di incomparabile bellezza, in cui la collina e la pianura trovano il giusto equilibrio e in cui la tradizione locale contadina del retroterra e quella marina si fondono in un unica ed inscindibile visione;

Considerato che dalla Punta di Stalettì è possibile ammirare quadri naturali di incomparabile bellezza situati sia a nord, verso Catanzaro e Squillace, che a sud verso la costa fra i territori di Montauro e Montepaone, e che tale area costituisce una inconfutabile e irripetibile unità paesaggistica naturale di incomparabile bellezza;

Considerato che l'area predetta conserva anche significative presenze di reperti e siti archeologici in località «Santa Maria del Mare», ove trovasi il cosiddetto «Castrum Scillecium», presunto castrum cassiodoreo, resti di costruzioni remote in località «Pignatello», ceramiche varie di epoca romana e tardo-antica, resti di cinte murarie e di antiche fortificazioni, oltre che diversi siti di interesse artistico e storico già tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939 quali il complesso dei resti della chiesetta bizantina, tutelata con decreto ministeriale 26 settembre 1957 in località San Martino di Copanello, e la chiesetta di S. Maria de Vetere, costruzione del periodo medievale tutelata con decreto ministeriale 3 giugno 1952, entrambe nel comune di Stalettì;

Considerato che l'area comprensiva dei territori dei comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone si distingue, oltre che per la sua particolarità geomorfologica, anche per l'insieme di elementi antropici che testimoniano il passaggio dell'uomo nella storia, quali le grotte rupestri sparse ovunque e risalenti al periodo monastico-bizantino, con i caratteristici «Celli», romitori di interesse storico-culturale;

Considerato che tale contesto territoriale, ricco di storia, è connotato paesaggisticamente dall'intervallarsi di zone boschive, pascoli, terreni coltivati e oliveti, dove le sublimi emergenze rocciose configurano un'oro-

grafia medio-collinare caratterizzata dalla interconnessione di appezzamenti di terreno ben differenziati tra loro per la diversa destinazione agricola;

Considerato che le dorsali collinari, solcate da valloni più o meno profondi, costituiscono un tipico esempio di profonda fusione tra natura movimentata e architettura del territorio, come dimostrano gli ambiti territoriali lambiti dai fossi «Burrone del Diavolo», «Pignatello», «Vulcano», «Lamia», fino al torrente «Alessi»;

Considerato che tutto il contesto territoriale conserva significativi quadri antropologici, con particolare riguardo alle civiltà preistoriche, medievali e rinascimentali, delineando un insieme di straordinaria bellezza ovvero una somma di testimonianze fisiche, quasi un archivio materico aperto ad ulteriori e presumibili acquisizioni nel settore specifico dell'archeologia industriale, quali fornaci per la produzione della calce, antichi frantoi oggi abbandonati e resti di antichi molini idraulici in disuso;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerato che la zona sopra descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che la sentenza n. 334/1998 della Corte costituzionale ha riconosciuto allo Stato la facoltà impositiva di vincoli anche «per località per le quali vi sia stata una espressa determinazione negativa da parte della regione, oltre a quelle non incluse per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale»;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 5 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza sull'area in questione riconoscendole un eccezionale valore paesaggistico per le caratteristiche peculiari poiché «il territorio si distingue, oltre che per la sua particolarità geomorfologica, caratterizzata dal sistema collinare costiero che affacciandosi a picco sul mare racchiude piccoli arenili intercalati a scogliere, anche per l'insieme di elementi antropici che testimoniano il passaggio cieli uomo nella storia; gli elementi urbani infatti conservano ancora notevolissimi valori estetici e sono ricchi di suggestione per la complessità dell'impianto urbanistico e per la varietà del tessuto edilizio, anche minore, creato in più di due millenni di storia»;

Decreta:

Le porzioni di territorio site nei comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone, in provincia di Catanzaro, così come sopra delimitate, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Cosenza provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Stalettì, Squillace, Montauro e Montepaone, e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 39

00A2695

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2000.

Riapertura dell'attività di pesca nella zona «A» di riposo biologico nel mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il proprio decreto n. 6088 del 20 ottobre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) con il quale, al fine di assicurare da un lato la più ampia sicurezza dell'attività di pesca e dall'altro di consentire, per effetto dell'istituzione di zone di tutela, la ricostituzione ulteriore degli stock ittici, sono state istituite due zone di riposo biologico;

Considerato che le operazioni di recupero degli ordigni rilasciati in mare durante le operazioni legate alla crisi internazionale in Kosovo non sono ancora ultimate;

Ritenuta la necessità per motivi di sicurezza, mantenere il divieto dell'attività di pesca nell'area circolare «Zona B» incentrata sul punto di coordinate lat. 44°30'00"- long. 13°30'00" avente raggio di sette miglia nautiche dal medesimo punto;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa indicati, con effetto immediato, nella zona di riposo biologico individuata quale «Zona A» dalle seguenti coordinate geografiche:

a) lat. 44°20'00" - long. 13°16'00";

b) lat. 44°26'30" - long. 13°28'00";

c) lat. 44°08'30" - long. 13°52'00";

d) lat. 44°03'00" - long. 13°40'00",

è consentita l'attività di pesca.

Il presente decreto, avente carattere di urgenza, è comunicato alle altre Amministrazioni interessate ed alle Associazioni professionali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2748

DECRETO 8 marzo 2000.

Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dai registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 22 febbraio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, come inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
002717	Colza	Paloma	Semundo Saatzucht Gmbh	20-03-1992
005428	Orzo polistico	Quincy	Verneuil Recherche	14-10-1998
002779	Orzo polistico	Glenan	Verneuil Recherche	10-04-1992

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A2782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Amicizia» S.r.l., in Benevento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Vista la nota ministeriale prot. n. 453 del 26 gennaio 2000 della Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5 - con cui si dispone lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore;

Decreta:

La sottoelencata società cooperativa edilizia «L'Amicizia» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 7 settembre 1990 con atto notaio Barricelli Giovanni, repertorio n. 198480, registro società n. 4663, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1319/248957;

è sciolta di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18, della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 28 febbraio 2000

Il direttore: MORANTE

00A2747

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 febbraio 2000.

Individuazione, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 507/1999, dell'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, in particolare l'art. 11 concernente le violazioni in materia di esportazioni ed importazioni di merci;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», in particolare gli articoli 67, 93 e 103;

Ritenuta la necessità di dover individuare, ai sensi dell'art. 103, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, l'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

Decreta:

L'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la divisione quarta della Direzione generale per la politica commerciale e gestione del regime degli scambi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il Ministro: FASSINO

00A2758

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, - modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1994, relativo all'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia;

Visto il decreto rettorale n. 818 del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze ambientali presso la predetta facoltà e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 aprile 1999, del senato accademico del 12 luglio 1999 e del consiglio di amministrazione del 21 luglio 1999, relative alla proposta di modificare al precitato ordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 novembre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali istituito e attivato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia, con decreto rettorale n. 818 del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 1997, e modificato con decreto rettorale n. 935 del 29 settembre 1998, è modificato come di seguito riportato:

«All'art. 95:

lì dove è scritto "E13X" si modifica in "E06A";

lì dove è scritto "C11X" si modifica in "C10X";

lì dove è scritto "E04B" si modifica in "E05B";

lì dove è scritto "E05B" si modifica in "E05C";

lì dove è scritto "E12X" si modifica in "E11B";

lì dove è scritto "E11X" si modifica in "E11A"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 8 febbraio 2000

Il rettore: CANNATA

00A2749

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 marzo 2000, n. **4/2000.**

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno 1999.

A tutti i Ministeri: Gabinetto - Direzione gen. aa.gg. e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte di conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia-Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai presidenti degli enti pubblici non economici
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Alle province
Ai comuni
Alle IPAB e consorzi comunali e provinciali
Alle comunità montane
Alle unità sanitarie locali
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico
Agli istituti zooprofilattici sperimentali
Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Agli istituti autonomi case popolari
All' A.N.C.I.
All' U.P.I.
All' U.N.C.E.M.
All' Unioncamere
All' Aniacap
Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I.- C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - Ente Eur - Unioncamere)
Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Alla agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Alla Presidenza del Consiglio Ministri: Segretariato generale - Dipartimento degli aa.gg. e del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Oggetto.

Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 1999;

Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

Contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

Contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999);

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995); decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 1999 hanno fruito di distacchi, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del

menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza, dei relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

Disposizioni e modalità operative per l'anno 1999

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali, e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2000 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 1999:

è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998, l'autorizzazione alla fruizione dei distacchi viene concessa, entro il termine massimo di trenta giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalità appena esplicitate, dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con e senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 5, 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998 e contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999; per le forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998 e Contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999; per le forze di polizia ad ordinamento civile: art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati.

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25 novembre 1998 (tab. 5) e dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999 (tabelle 10 e 22).

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998);

è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a tempo determinato, c.d. aspettativa «frazionata» in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli. 7, 12 e 14 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 1999; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso

dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6) e dai contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle 11/20);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, viene definito e ripartito tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione (articoli 8, 9 e 10 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 28 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e art. 31 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

MODALITÀ DI RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI

Indicazioni generali.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su dischetti magnetici utilizzando il programma di inserimento «GEDAP 2000» predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalità e recapito telefonico-fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2000».

Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali né di permessi e aspettative per funzioni pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire né utilizzare il programma.

Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati.

Per le amministrazioni provviste di collegamento alla rete internet, il programma è disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo «http://www.funpub.it/gedap2000/».

Il programma verrà comunque distribuito su dischetti di installazione ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle provincie, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.

I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Utilizzo del programma di inserimento dati.

Il programma può essere eseguito su un personal computer con sistema operativo Windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea.

Le amministrazioni articolate in unità organizzative centrali e periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici. A tal fine, ciascuna unità centrale dovrà:

installare localmente il programma, selezionare la propria amministrazione in una apposita lista predefinita, ed ottenere un codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici periferici;

duplicare e distribuire i dischetti di installazione del programma ai propri uffici periferici;

comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di identificazione che essi devono digitare al primo avvio del programma;

importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione «File/Importa» prevista dal programma.

Modalità di invio dei dati.

Il programma è predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.

Le amministrazioni dotate di collegamento internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo «gedap@funpub.it».

Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - Corso Vittorio Emanuele II - 116 - 00186 Roma.

Indicazioni specifiche.

Ministeri:

ciascun ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici:

i seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, I.C.E., INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l'ACI provvederà alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli Automobil Club provinciali.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ del 2 giugno 1998, potranno richiedere i dischetti di installazione alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

Regioni.

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi ai propri uffici.

Provvederà, inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti Locali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunità montane e collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma.

I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'Unioncamere provederà alla distribuzione del programma alle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, a cui saranno inviati i dischetti di installazione.

Ciascuna amministrazione invierà i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 potranno richiedere i dischetti alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Ciascuna università e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del CCNQ del 2 giugno 1998, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, ENTE EUR, UNIONCAMERE).

Ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 2000 per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

00A2759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mamadou Kamara Dekamo, ambasciatore della Repubblica del Congo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Roberto Alfaro Estripeaut, ambasciatore della Repubblica di Panama, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mary Margaret Muchada, ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Etim Jack Okpoyo, ambasciatore della Repubblica Federale di Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Josè Saguer Saprissa, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Boaventura da Silva Cardoso, ambasciatore della Repubblica d'Angola, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Salomè Castellanos Delgado, ambasciatore della Repubblica di Honduras, la quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 21 febbraio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Elisenda Vives Balmaña, ambasciatore del Principato di Andorra, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

00A2751

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dei protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992 e conseguente denuncia della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento di idrocarburi, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1969 (Clc 1969) e della convenzione relativa all'istituzione di un Fondo internazionale per indennizzo danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Fund 1971), firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

A seguito dell'emanazione della legge 27 maggio 1999, n. 177, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 s.o. del 18 giugno 1999 che ha autorizzato l'adesione italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione dei protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992 in data 16 settembre 1999.

Conformemente rispettivamente agli articoli 13 e 30, i protocolli entreranno in vigore per l'Italia il 16 settembre 2000.

A seguito di detta adesione si è provveduto a denunciare in data 8 ottobre 1999 la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento di idrocarburi, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1969 (Clc 1969) e la convenzione relativa all'istituzione di un Fondo internazionale per indennizzo danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Fund 1971), firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, entrambi gli atti resi esecutivi con legge 6 aprile 1977, n. 185 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 agosto 1977.

Rispettivamente, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI e 41, la denuncia delle convenzioni avrà effetto per l'Italia dall'8 ottobre 2000.

00A2750

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), in Milano.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2000 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA) con sede in Milano.

00A2761

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per il centro universitario di biologia marina, in Livorno

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2000 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio per il centro universitario di biologia marina di Livorno.

00A2762

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Montegiorgio

Con decreto n. 734 in data 2 marzo 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Montegiorgio - località Piane - distinto nel catasto terreni del comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) al foglio di mappa n. 46 - particelle: 680, 678, 681, 677, della complessiva superficie di mq 800 (ottocento).

00A2752

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 marzo 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9716
Yen giapponese	102,23
Dracma greca	333,60
Corona danese	7,4504
Corona svedese	8,4210
Sterlina	0,61460
Corona norvegese	8,1205
Corona ceca	35,550
Lira cipriota	0,57590
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,24
Zloty polacco	3,9755
Tallero sloveno	202,5578
Franco svizzero	1,6108
Dollaro canadese	1,4166
Dollaro australiano	1,5819
Dollaro neozelandese	1,9756
Rand sudafricano	6,2595

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2965

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Estinzione dell'ente «Santa Caterina», in Montalcino

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1999, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione in data 26 gennaio 1999, con n. 7, viene dichiarato estinto l'ente «Santa Caterina», con sede in Montalcino.

00A2767

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Maeci Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, in Milano

Con provvedimento n. 01483 del 6 marzo 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con le modifiche deliberate in data 19 gennaio 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci, relative ai seguenti articoli: art. 2 (Organi preposti all'istituzione di sedi secondarie della società ed all'apertura di agenzie e rappresentanze); art. 4 (Soppressione di alcune parole dal testo ed introduzione di un ultimo comma: possibilità di stipulare contratti assicurativi che non comportino, per l'assicurato, l'automatica ammissione come socio); art. 5 (Introduzione, tra le diverse categorie di soci, dei soci sovventori - assicurati ed eliminazione dell'ultimo comma); art. 6 (Sostituzione e aggiunta di alcune parole nel testo); art. 9 (Introduzione di un ultimo comma: conseguenze dell'estinzione della qualità di socio assicurato); art. 10 (Eliminazione della parola finale); art. 11 (Introduzione di un ultimo comma: conseguenze dell'estinzione della qualità di socio assicurato in capo al medesimo socio assicurato che sia anche socio sovventore); art. 13 (Intangibilità del fondo di garanzia: condizioni; impossibilità di riduzione del fondo medesimo al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla vigente normativa di settore); art. 14 (Soppressione e contestuale sostituzione di alcune parole dal testo e introduzione di un ultimo comma: possibilità per l'assemblea straordinaria di deliberare il rimborso della quota del socio sovventore uscente - modalità); art. 16 (Eliminazione e sostituzione di alcune parole dal testo); art. 19 (Eliminazione, all'ottavo comma, del primo periodo ed inserimento, nel testo, di una nuova parola); art. 20 (Eliminazione, dal testo, di alcune parole); art. 21 (Eliminazione, dal testo, di alcune parole); art. 22 (Introduzione di un comma finale: necessità della maggioranza dei voti dei presenti nelle deliberazioni assembleari); art. 23 (Eliminazione, dal testo, della parola finale); art. 26 (Eliminazione di una parola dal testo); art. 28 (Inversione, nel testo, di alcune parole); art. 33 (Nuova determinazione della durata del mandato del comitato esecutivo); art. 37 (Introduzione, nel testo, di nuove parole e inserimento di un ultimo comma relativo ai nuovi termini di approvazione del bilancio di esercizio); art. 38 (Ristrutturazione delle percentuali fissate per la ripartizione degli utili netti di esercizio: modifiche e nuove introduzioni; aggiunta, eliminazione e sostituzione di alcune parole e paragrafi dal testo); art. 39 (Sostituzione del primo comma in relazione all'imputazione delle perdite); art. 40 (Sostituzione del periodo iniziale e aggiunta del periodo finale); art. 42 (Sostituzione ed eliminazione dal testo di alcune parole e sostituzione dell'ultimo periodo in relazione alla ripartizione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della società).

00A2753

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, riguardante: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20, nell'allegato I, capitolo XIV, punto 70, dopo la lettera *a),* è aggiunta la seguente:

«*b)* gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo che siano fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati.».

00A2760

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 2000).

Nel testo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dopo l'articolo 1, deve intendersi pubblicato il seguente articolo:

«Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

00A2964

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.